

IV

(Altri atti)

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

COMITATO DELLE REGIONI

Regolamento interno

SOMMARIO

INTRODUZIONE

PREMESSA

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPITOLO I

Organi del Comitato

Articolo 1 — Organi del Comitato

CAPITOLO 2

Membri del Comitato

Articolo 2 — Status dei membri e dei supplenti

Articolo 3 — Durata del mandato

Articolo 4 — Privilegi e immunità

Articolo 5 — Partecipazione dei membri e dei supplenti

Articolo 6 — Delega del diritto di voto

Articolo 7 — Delegazioni nazionali e gruppi politici

Articolo 8 — Delegazioni nazionali

Articolo 9 — Gruppi politici e membri non iscritti

Articolo 10 — Gruppi interregionali

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPITOLO 1

Prima convocazione e insediamento del Comitato

- Articolo 11 — Convocazione della prima seduta
- Articolo 12 — Insediamento del Comitato e verifica dei poteri

CAPITOLO 2

Assemblea plenaria

- Articolo 13 — Attribuzioni dell'assemblea plenaria
- Articolo 14 — Convocazione dell'assemblea plenaria
- Articolo 15 — Ordine del giorno della sessione plenaria
- Articolo 16 — Apertura della sessione plenaria
- Articolo 17 — Pubblicità delle sessioni, ospiti e oratori ospiti, dibattito di attualità
- Articolo 18 — Durata degli interventi
- Articolo 19 — Elenco degli oratori
- Articolo 20 — Mozioni d'ordine
- Articolo 21 — Numero legale
- Articolo 22 — Votazione
- Articolo 23 — Presentazione di emendamenti
- Articolo 24 — Esame degli emendamenti
- Articolo 25 — Pareri e rapporti soggetti alla procedura d'urgenza
- Articolo 26 — Procedure semplificate
- Articolo 27 — Chiusura della sessione plenaria

CAPITOLO 3

Ufficio di presidenza e presidente

- Articolo 28 — Composizione dell'ufficio di presidenza
- Articolo 29 — Rappresentanti dei membri dell'ufficio di presidenza
- Articolo 30 — Procedura di elezione
- Articolo 31 — Elezione del presidente e del primo vicepresidente
- Articolo 32 — Elezione dei membri dell'ufficio di presidenza

- Articolo 33 — Elezione dei rappresentanti dei membri
- Articolo 34 — Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell'ufficio di presidenza
- Articolo 35 — Attribuzioni dell'ufficio di presidenza
- Articolo 36 — Convocazione dell'ufficio di presidenza, numero legale e deliberazione
- Articolo 37 — Presidente

Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedure dell'ufficio di presidenza

- Articolo 38 — Pareri — Base giuridica
- Articolo 39 — Assegnazione di pareri e rapporti alle commissioni
- Articolo 40 — Nomina di un relatore generale
- Articolo 41 — Pareri e rapporti d'iniziativa
- Articolo 42 — Presentazione di risoluzioni
- Articolo 43 — Promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

CAPITOLO 4

Commissioni

- Articolo 44 — Composizione e mandato
- Articolo 45 — Presidente e vicepresidenti
- Articolo 46 — Attribuzioni delle commissioni
- Articolo 47 — Convocazione delle commissioni e ordine del giorno
- Articolo 48 — Pubblicità delle riunioni
- Articolo 49 — Termini per l'elaborazione dei pareri e dei rapporti
- Articolo 50 — Contenuto dei pareri e dei rapporti
- Articolo 51 — Relatori
- Articolo 52 — Gruppi di lavoro
- Articolo 53 — Esperti
- Articolo 54 — Numero legale
- Articolo 55 — votazione
- Articolo 56 — Emendamenti
- Articolo 57 — Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto
- Articolo 58 — Procedura scritta

CAPITOLO 5

Amministrazione del Comitato

Articolo 59 — Segretariato generale

Articolo 60 — Segretario generale

Articolo 61 — Assunzione del segretario generale

Articolo 62 — Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

Articolo 63 — Commissione Affari finanziari e amministrativi

Articolo 64 — Bilancio

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

Cooperazione con le altre istituzioni

Articolo 65 — Accordi di cooperazione

Articolo 66 — Trasmissione e pubblicazione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

CAPITOLO 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67 — Accesso del pubblico ai documenti

CAPITOLO 3

Questioni relative al regolamento interno

Articolo 68 — Revisione del regolamento interno

Articolo 69 — Istruzioni dell'ufficio di presidenza

Articolo 70 — Entrata in vigore del regolamento interno

INTRODUZIONE

Il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 264, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), stabilisce, in data 6 dicembre 2006, il seguente regolamento interno.

PREMESSA

I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente regolamento interno sono applicabili sia al femminile che al maschile.

TITOLO I**MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO****CAPITOLO I****Organi del Comitato***Articolo 1***Organi del Comitato**

Gli organi del Comitato sono l'assemblea plenaria, il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni.

CAPITOLO 2**Membri del Comitato***Articolo 2***Status dei membri e dei supplenti**

Conformemente al disposto dell'articolo 263 del trattato CE, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

*Articolo 3***Durata del mandato**

1. Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.
2. Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato o decesso.
3. Le dimissioni devono essere notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato e indicare la data a partire dalla quale hanno effetto; tra la notifica e quest'ultima data non devono trascorrere più di tre mesi. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed avvia la procedura di nomina del successore.

4. Il membro o il supplente il cui mandato si estingua per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa tempestivamente per iscritto il presidente del Comitato.

5. Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

*Articolo 4***Privilegi e immunità**

I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

*Articolo 5***Partecipazione dei membri e dei supplenti**

1. Ogni membro che non possa partecipare ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell'elenco delle presenze.

2. Ogni membro che non possa partecipare ad una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall'ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro o da un supplente facenti parte della stessa delegazione nazionale, dello stesso gruppo politico o dello stesso gruppo interregionale. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell'elenco delle presenze.

3. Un membro o un supplente il cui nome figura nell'elenco dei facenti funzione dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 35 o 52 può sostituire qualsiasi membro appartenente al suo gruppo politico.

4. Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

5. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese a favore del membro oppure del supplente. L'ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

6. Un supplente nominato relatore può presentare all'assemblea il progetto di parere o di rapporto di cui è responsabile, durante la sessione plenaria in cui il documento figura all'ordine del giorno, anche quando sia presente il membro per cui funge da supplente. Il membro può delegare il proprio diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere o di rapporto. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.

*Articolo 6***Delega del diritto di voto**

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 5 e 29, il diritto di voto non può essere delegato.

*Articolo 7***Delegazioni nazionali e gruppi politici**

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

*Articolo 8***Delegazioni nazionali**

1. I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.

2. Il segretario generale prende le disposizioni necessarie per assicurare un sostegno alle delegazioni nazionali all'interno dell'amministrazione del Comitato. Tali disposizioni sono altresì volte a fornire a ciascun membro informazioni e assistenza nella lingua ufficiale di sua scelta. Con l'attuazione di queste disposizioni, che è compito di un apposito servizio composto di funzionari o altri agenti del Comitato delle regioni, è garantita alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi adeguatamente delle strutture del Comitato. Il segretario generale provvede a fornire alle delegazioni nazionali mezzi idonei a consentire lo svolgimento di riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

*Articolo 9***Gruppi politici e membri non iscritti**

1. I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.

2. Per costituire un gruppo politico occorrono almeno venti membri/supplenti in rappresentanza di almeno tre Stati membri, diciotto membri/supplenti in rappresentanza di almeno quattro Stati membri o sedici membri/supplenti in rappresentanza di almeno cinque Stati membri. In ogni caso almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri/supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.

3. La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche devono essere notificate mediante dichiarazione al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione deve indicare la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.

4. Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria il cui personale è costituito da agenti del segretariato generale. I gruppi politici possono formulare proposte all'autorità che ha il potere

di nomina riguardo alla selezione, all'assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

5. Il segretario generale del Comitato delle regioni fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare uso delle strutture del Comitato in forma appropriata.

6. I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o durante le sessioni plenarie. I gruppi politici possono riunirsi due volte all'anno in via straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.

7. Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le disposizioni particolareggiate al riguardo sono definite dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

*Articolo 10***Gruppi interregionali**

I membri e i supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione di un gruppo deve essere notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPITOLO I

Prima convocazione e insediamento del Comitato*Articolo 11***Convocazione della prima seduta**

Il Comitato è convocato, dopo ogni rinnovo quadriennale, dal membro decano per età e si riunisce entro il termine massimo di un mese a decorrere dalla nomina dei membri da parte del Consiglio. La prima seduta è presieduta dal più anziano per età fra i membri presenti. Il membro decano, i quattro membri più giovani presenti e il segretario generale del Comitato compongono insieme l'ufficio di presidenza del decano.

*Articolo 12***Insediamento del Comitato e verifica dei poteri**

1. Nel corso della prima seduta il presidente decano rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri. Su richiesta, il presidente decano, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e dei poteri dei membri.

2. L'ufficio di presidenza del decano rimane in carica finché non sia proclamato l'esito dell'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza del Comitato.

CAPITOLO 2

Assemblea plenaria

Articolo 13

Attribuzioni dell'assemblea plenaria

Il Comitato si riunisce in assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

- a) adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;
- b) adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- c) adozione del programma politico del Comitato all'inizio di ogni mandato;
- d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'ufficio di presidenza;
- e) costituzione delle commissioni;
- f) adozione e revisione del regolamento interno del Comitato.

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea plenaria

1. Il presidente del Comitato convoca l'assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario di queste sessioni plenarie è stabilito dall'ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell'arco di uno o più giorni di seduta.

2. Nel caso in cui lo richiedano almeno un quarto dei membri, il presidente è tenuto a convocare una sessione plenaria straordinaria che deve svolgersi al più presto una settimana e al più tardi un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta deve essere indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

Articolo 15

Ordine del giorno della sessione plenaria

1. Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di rapporto o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo nonché di tutti gli altri documenti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'ufficio di presidenza.

2. Almeno quattro settimane prima dell'inizio della sessione plenaria, il presidente trasmette ai membri e ai supplenti il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono inviati ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta e sono simultaneamente resi disponibili per via elettronica.

3. In linea generale, i progetti di parere, di rapporto e di risoluzione vengono inseriti nell'ordine del giorno in base all'ordine in cui sono stati adottati e/o presentati dalle commissioni conformemente al regolamento interno; si tiene conto della relazione tra il contenuto dei diversi punti.

4. In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per

decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell'apertura della sessione plenaria. Le ragioni che hanno determinato l'applicazione di tale procedura devono essere segnalate dal presidente sulla copertina del documento per decisione.

5. Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno devono pervenire al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria.

6. L'ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'ufficio di presidenza, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità che non è possibile riportare alla sessione successiva.

Articolo 16

Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 17

Pubblicità delle sessioni, ospiti e oratori ospiti, dibattito di attualità

1. Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'assemblea plenaria non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.

2. Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Essi possono essere invitati a prendere la parola.

3. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni ed a prendere la parola dinanzi all'assemblea plenaria. All'eventuale dibattito generale che segue l'intervento di una personalità esterna si applicano le regole generali sulla durata degli interventi.

4. In virtù dell'articolo 15, paragrafi 1 e 6, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea plenaria di tenere un dibattito generale su questioni politiche di attualità di rilevanza regionale e locale (dibattito di attualità). Per il dibattito di attualità valgono le regole generali sulla durata degli interventi.

Articolo 18

Durata degli interventi

1. All'inizio della sessione l'assemblea plenaria fissa, su proposta dell'ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, fa sì che si giunga a una decisione sulla limitazione della durata degli interventi.

2. Su proposta dell'ufficio di presidenza, il presidente può proporre all'assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.

3. Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno è limitata a due minuti.

4. Se un oratore supera il tempo di parola, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.

5. Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

Articolo 19

Elenco degli oratori

1. I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell'elenco degli oratori. Il presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, fa in modo che intervengano alternativamente oratori di diverse tendenze politiche e di diverse delegazioni nazionali.

2. La parola può tuttavia essere concessa in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che chiedano di esprimersi a nome del proprio gruppo o delegazione.

3. Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia i presidenti e i relatori delle commissioni interessate, su loro richiesta, hanno diritto alla parola. La durata massima del loro intervento è fissata dal presidente.

Articolo 20

Mozioni d'ordine

1. Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento interno. La mozione deve vertere sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.

2. Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.

3. Sulle mozioni relative all'applicazione del regolamento interno, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento stesso e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

Articolo 21

Numero legale

1. Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno quindici membri votino a favore. In assenza di una richiesta di verifica del

numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a quindici, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

2. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti.

Articolo 22

Votazione

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, l'assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.

2. Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e astensione. Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messi ai voti si considerano respinti.

3. Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente o su richiesta di un membro e a condizione che almeno quindici membri votino a favore della richiesta.

4. Su proposta del presidente, l'assemblea plenaria può decidere di procedere alla votazione nominale.

5. Le votazioni relative alle persone avvengono a scrutinio segreto.

6. Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

Articolo 23

Presentazione di emendamenti

1. Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono depositare per iscritto emendamenti ai documenti per decisione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, prima frase, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione devono essere presentati da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che vengano proposti da tutti i membri di cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.

3. Gli emendamenti devono pervenire al segretario generale almeno sette giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria. Devono essere disponibili per via elettronica non appena tradotti e, in ogni caso, almeno due giorni lavorativi prima della sessione plenaria. Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a tre giorni lavorativi nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 15, paragrafo 6.

4. Tutti gli emendamenti devono essere distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.

Articolo 24

Esame degli emendamenti

1. Qualora un documento per decisione formi oggetto di oltre venti emendamenti, l'ufficio di presidenza o l'assemblea plenaria possono rinviarlo alla commissione competente affinché lo rielabori. Ciò non vale per i documenti per decisione la cui adozione non può essere differita.

2. Laddove, su una data parte di un testo, vengano presentati uno o più emendamenti, nel corso del dibattito il presidente, il relatore o gli stessi autori possono proporre emendamenti di compromesso. Gli emendamenti di compromesso hanno la precedenza nella votazione, a meno che uno degli autori degli emendamenti originali non vi si opponga; una volta adottati, essi annullano gli emendamenti sui quali si è basato il compromesso.

3. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti dell'intero testo. Il presidente può mettere ai voti più emendamenti contemporaneamente qualora il contenuto o la finalità siano simili.

4. Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere o di rapporto, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere. Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere a una votazione unica su tutti gli emendamenti oggetto della raccomandazione. Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto e, in tal caso, deve indicare gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

5. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono e la loro votazione ha luogo prima di quella sul testo.

6. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

7. Alla fine si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato. Se un parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, è rinviato alla commissione competente o diventa caduco.

Articolo 25

Pareri e rapporti soggetti alla procedura d'urgenza

In caso d'urgenza, laddove la procedura ordinaria non consenta di rispettare i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo e la commissione competente abbia adottato il progetto di parere o di rapporto all'unanimità, il presidente trasmette detto progetto al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento europeo per informazione. Il progetto di parere o di rapporto sarà presentato all'assemblea plenaria, per adozione senza modifiche, nel corso della sessione successiva. Tutti i documenti relativi al parere o al rapporto dovranno farvi riferimento in termini di «parere/rapporto soggetto alla procedura d'urgenza».

Articolo 26

Procedure semplificate

1. Un progetto di parere o di rapporto adottato all'unanimità da una commissione (incaricata a titolo principale) viene trasmesso all'assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbiano presentato emendamenti conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, prima frase. In questo caso gli emendamenti saranno esaminati nel corso della sessione plenaria. In plenaria il progetto di parere o di rapporto è presentato dal relatore e può essere oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.

2. Se una commissione (incaricata a titolo principale) ritiene che il Comitato non abbia osservazioni da formulare o emendamenti da proporre in merito al documento oggetto di consultazione, può proporre che il Comitato non sollevi obiezioni al documento. La proposta viene presentata all'assemblea plenaria per approvazione senza dibattito.

Articolo 27

Chiusura della sessione plenaria

Prima della chiusura della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

CAPITOLO 3

Ufficio di presidenza e presidente

Articolo 28

Composizione dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza si compone

- a) di un presidente;
- b) di un primo vicepresidente;
- c) di un vicepresidente per ogni Stato membro;

- d) di altri ventisette membri;
- e) dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi dell'ufficio di presidenza, ad esclusione della carica di presidente e primo vicepresidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici, vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

- 3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito,
- 2 seggi: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,
- 1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

Articolo 29

Rappresentanti dei membri dell'ufficio di presidenza

1. Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante ad personam dei propri membri dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente e del primo vicepresidente.
2. Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante ad personam del proprio presidente.
3. Un rappresentante ad personam gode del diritto di partecipazione alle riunioni, di parola e di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell'ufficio di presidenza. La delega di voto deve essere notificata per iscritto al segretario generale prima della riunione in questione.

Articolo 30

Procedura di elezione

1. L'ufficio di presidenza è eletto dall'assemblea plenaria per un biennio.
2. L'elezione si svolge sotto la presidenza del presidente decano, conformemente al disposto degli articoli 11 e 12. Tutte le candidature vanno inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. L'elezione può aver luogo solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri.

Articolo 31

Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1. Prima dell'elezione i candidati alle cariche di presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all'assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di questi interventi, uguale per tutti, è fissata dal presidente decano.
2. Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. Essi vengono eletti a maggioranza dei voti espressi.

3. Le forme valide del voto sono il voto «favorevole» e l'astensione. Per stabilire se è raggiunta la maggioranza vengono contati solo i voti favorevoli.

4. Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un'estrazione a sorte.

Articolo 32

Elezione dei membri dell'ufficio di presidenza

1. Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all'ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all'interno dell'ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata; in questo caso sono applicabili le regole valide per l'elezione del presidente e del primo vicepresidente (articolo 30 e articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4).

2. Ai fini dell'elezione dei presidenti dei gruppi politici alla carica di membri dell'ufficio di presidenza, viene presentata all'assemblea plenaria una lista con i loro nomi per approvazione.

Articolo 33

Elezione dei rappresentanti dei membri

L'elezione di un candidato ad un seggio di membro dell'ufficio di presidenza comporta anche l'elezione del suo rappresentante ad personam.

Articolo 34

Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell'ufficio di presidenza

Un membro dell'ufficio di presidenza, o il suo rappresentante ad personam, che cessa di far parte del Comitato o si dimetta dall'ufficio di presidenza viene sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente agli articoli da 28 a 33. L'elezione suppletiva per il seggio vacante avviene in sessione plenaria sotto la presidenza del presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 35

Attribuzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) definisce e presenta all'assemblea plenaria il proprio programma politico all'inizio del suo mandato e ne controlla l'attuazione. Al termine del suo mandato presenta all'assemblea plenaria un rapporto sull'attuazione del suo programma politico;

- b) organizza e coordina i lavori dell'assemblea plenaria e delle commissioni;
- c) adotta, su proposta delle commissioni, il loro programma di lavoro annuale;
- d) è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti; cura l'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compreso l'organigramma, e dei suoi organi;
- e) può:
- costituire gruppi di lavoro, composti di suoi membri o di altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a otto membri,
 - invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, nonché personalità esterne;
- f) assume il segretario generale nonché i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 62;
- g) presenta all'assemblea plenaria, conformemente all'articolo 64, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate;
- h) autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;
- i) stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro e dei comitati misti con i paesi candidati all'adesione.

Articolo 36

Convocazione dell'ufficio di presidenza, numero legale e deliberazione

1. L'ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.
2. Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei suoi membri. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l'ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviate alla riunione successiva.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2.
4. Per preparare le decisioni dell'ufficio di presidenza, il presidente incarica il segretario generale di elaborare i documenti

di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti vengono allegati al progetto di ordine del giorno.

5. I documenti devono pervenire ai membri almeno dieci giorni prima dell'inizio della riunione. Gli emendamenti relativi ai documenti dell'ufficio di presidenza devono essere presentati per iscritto al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono essere disponibili per via elettronica.

Articolo 37

Presidente

1. Il presidente dirige i lavori del Comitato.
2. Il presidente rappresenta il Comitato. Il presidente può delegare i propri poteri.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest'ultimo è assente o impossibilitato a farlo, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedure dell'ufficio di presidenza

Articolo 38

Pareri — Base giuridica

In base al disposto dell'articolo 265 del trattato CE, il Comitato adotta i pareri:

- a) su consultazione da parte della Commissione o del Consiglio nei casi previsti dal trattato CE e su consultazione di queste due istituzioni o del Parlamento europeo in tutti gli altri casi;
- b) di propria iniziativa;
- c) qualora, in applicazione dell'articolo 262 del trattato CE, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 39

Assegnazione di pareri e rapporti alle commissioni

1. Il presidente assegna alla commissione competente l'incarico di elaborare un parere su uno o più documenti del Consiglio, della Commissione o del Parlamento europeo oggetto di consultazione. L'ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.
2. Se l'argomento di un parere o di un rapporto rientra nelle attribuzioni di più di una commissione, il presidente designa la commissione incaricata a titolo principale dell'elaborazione del parere o del rapporto e, all'occorrenza, può proporre all'ufficio di presidenza di creare un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle commissioni interessate.

3. Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 può chiedere, tramite il proprio presidente, una decisione in merito dell'ufficio di presidenza.

Articolo 40

Nomina di un relatore generale

1. Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere o di rapporto entro i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea plenaria di nominare un relatore generale, il quale presenterà il proprio progetto di parere o di rapporto direttamente in sessione plenaria.

2. Qualora il termine fissato dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo non conceda il tempo necessario per far nominare il relatore generale dall'assemblea plenaria, quest'ultimo può essere nominato dal presidente, che ne darà comunicazione all'assemblea plenaria nel corso della successiva sessione plenaria.

3. In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.

Articolo 41

Pareri e rapporti d'iniziativa

1. Le richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa possono essere presentate all'ufficio di presidenza da tre dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, vanno trasmesse all'ufficio di presidenza conformemente al disposto dell'articolo 36, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.

2. L'ufficio di presidenza decide su eventuali richieste di elaborazione di pareri o rapporti di iniziativa con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 39. Il presidente informa l'assemblea plenaria di tutte le decisioni dell'ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione dei pareri o dei rapporti di iniziativa.

3. Il presente articolo si applica per analogia ai pareri di cui all'articolo 38, lettera c).

Articolo 42

Presentazione di risoluzioni

1. Possono essere iscritte all'ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.

2. I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione devono essere presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste devono essere trasmessi per iscritto all'ufficio di presidenza e indicare il nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Devono pervenire al segretario generale almeno tre giorni lavorativi prima della riunione dell'ufficio di presidenza.

3. Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'ufficio di presidenza può:

- a) iscrivere il progetto di risoluzione nel progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;
- b) designare una commissione competente e assegnarle un termine per l'elaborazione di un progetto di risoluzione. La commissione competente elabora il progetto in base alla procedura prevista per l'elaborazione dei progetti di parere o di rapporto. In questo caso non si applica l'articolo 50;
- c) in caso di urgenza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, seconda frase, iscrivere il progetto di risoluzione all'ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.

4. Progetti di risoluzione che si riferiscano ad avvenimenti imprevisti posteriori alla scadenza dei termini fissati nel paragrafo 2 (risoluzioni particolarmente urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati fino a tre ore prima dell'inizio della riunione dell'ufficio di presidenza. Se l'ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, lettera c). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione particolarmente urgenti.

Articolo 43

Promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

L'ufficio di presidenza è incaricato della promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni del Comitato.

CAPITOLO 4

Commissioni

Articolo 44

Composizione e mandato

1. All'inizio di ogni mandato quadriennale, l'assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e al loro mandato su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.

3. I membri del Comitato devono far parte di almeno una commissione ed al massimo di due. L'ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali in cui il numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

Articolo 45

Presidente e vicepresidenti

1. Nel corso della prima riunione ogni commissione designa, tra i suoi membri, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due vicepresidenti.

2. Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione avviene secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, per l'elezione del presidente e del primo vicepresidente del Comitato.

3. Qualora un membro cessa di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di una commissione, il posto vacante viene nuovamente occupato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

Articolo 46

Attribuzioni delle commissioni

1. Conformemente alle competenze loro attribuite dall'assemblea plenaria ai sensi dell'articolo 44, le commissioni dibattono le politiche comunitarie. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di rapporto e di risoluzione che vengono presentati all'assemblea plenaria per adozione.

2. Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo presentano all'ufficio di presidenza per adozione.

Articolo 47

Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

1. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono fissati dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

2. Una commissione è convocata dal proprio presidente. La convocazione di una riunione ordinaria deve pervenire ai membri almeno quattro settimane prima unitamente all'ordine del giorno.

3. Su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria, che si svolgerà al più tardi quattro settimane dopo

la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è fissato dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

4. Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che devono essere tradotti e distribuiti prima di una riunione vanno trasmessi alla segreteria della commissione almeno cinque settimane prima della data fissata per la riunione. Essi devono essere inviati ai membri almeno due settimane prima della riunione. In casi eccezionali il presidente può modificare questi termini.

Articolo 48

Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente per l'intera durata della riunione o per un punto specifico all'ordine del giorno.

2. Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 49

Termini per l'elaborazione dei pareri e dei rapporti

1. Una commissione presenta il proprio progetto di parere o di rapporto entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni per l'esame di un progetto di parere o di rapporto è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.

2. In casi eccezionali l'ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere o di rapporto, oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 50

Contenuto dei pareri e dei rapporti

1. Un parere o un rapporto del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento oggetto della consultazione, eventualmente corredate di emendamenti concreti al documento in esame.

2. Il Comitato analizza il documento in esame, laddove possibile, sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà e delle probabili ripercussioni a livello dell'attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.

3. Eventualmente viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti. Il suo contenuto deve tuttavia corrispondere al testo del parere votato.

*Articolo 51***Relatori**

1. Per l'elaborazione di un progetto di parere o di rapporto ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori.
2. Nella nomina dei relatori ogni commissione si adopera affinché i pareri e i rapporti vengano ripartiti in modo equilibrato.
3. In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro il termine di tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.
4. Durante la discussione del proprio progetto di parere o di rapporto, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o al membro più anziano tra i presenti.

*Articolo 52***Gruppi di lavoro**

1. In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire, previa approvazione dell'ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.
2. Un membro del gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi rappresentare da un membro o da un supplente appartenente al gruppo di lavoro in qualità di facente funzione.
3. Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

*Articolo 53***Esperti**

1. I membri delle commissioni possono farsi assistere da un esperto.
2. Una commissione può designare degli esperti che la assistano nei suoi lavori ovvero che assistano i gruppi di lavoro da essa costituiti. Su invito del presidente, gli esperti possono partecipare alle riunioni della commissione o di uno dei suoi gruppi di lavoro.
3. Sono rimborsate soltanto le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti dei relatori e di quelli invitati dalla commissione.

*Articolo 54***Numero legale**

1. All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.
2. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno dieci membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno rimasti in sospeso.

*Articolo 55***Votazione**

1. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2.
2. Se una commissione ha sospeso la votazione di un parere, essa può decidere, a maggioranza dei voti espressi, di rimettere ai voti gli emendamenti già votati quando si pronuncerà sull'intero testo.

*Articolo 56***Emendamenti**

1. Gli emendamenti devono pervenire alla segreteria della commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.
2. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere o di rapporto in discussione e si conclude con la votazione sull'intero testo. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

3. Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere o di rapporto è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

*Articolo 57***Rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto**

Qualora ritenga che un documento oggetto di consultazione che le è stato assegnato non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta alcuna importanza politica, la commissione incaricata (a titolo principale) può decidere di non elaborare un parere o un rapporto.

*Articolo 58***Procedura scritta**

1. In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.
2. Il presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni.
3. Se non vengono sollevate obiezioni, la decisione è adottata.

*CAPITOLO 5***Amministrazione del Comitato***Articolo 59***Segretariato generale**

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale.
2. Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.
3. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, predispone l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.
4. Il segretariato generale redige i verbali delle deliberazioni degli organi del Comitato.

*Articolo 60***Segretario generale**

1. Il segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'ufficio di presidenza o dal presidente a norma del presente regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'ufficio di presidenza e ne tiene il verbale.
2. Il segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l'autorità del presidente, il quale rappresenta l'ufficio di presidenza.

*Articolo 61***Assunzione del segretario generale**

1. L'ufficio di presidenza assume il segretario generale sulla base di una decisione presa dai suoi membri a maggioranza dei due terzi e conformemente all'articolo 2 e agli altri articoli

pertinenti del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione.

3. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall'ufficio di presidenza.

*Articolo 62***Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee**

1. I poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

- per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, dal segretario generale,
- per gli altri funzionari, dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

2. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

- per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei del gruppo di funzioni AST, dal segretario generale,
- per gli altri agenti temporanei, dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale,
- per gli agenti temporanei del gabinetto del presidente o del primo vicepresidente:

- per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per il gruppo di funzioni AST, dal segretario generale su proposta del presidente,

- per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall'ufficio di presidenza su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al termine del mandato del presidente o del primo vicepresidente,

- nel caso degli agenti ausiliari, degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal segretario generale, alle condizioni stabilite nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 63

TITOLO III

Commissione Affari finanziari e amministrativi

1. L'ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 35, istituisce una commissione consultiva per gli affari finanziari e amministrativi presieduta da un membro dell'ufficio di presidenza.
2. La commissione Affari finanziari e amministrativi espleta i seguenti compiti:
 - a) discute e adotta il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate presentato dal segretario generale, ai sensi dell'articolo 64;
 - b) elabora i progetti delle disposizioni di attuazione e delle decisioni dell'ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.
3. Il presidente della commissione Affari finanziari e amministrativi rappresenta il Comitato nei confronti dell'autorità di bilancio dell'Unione.

Articolo 64

Bilancio

1. La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all'ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio successivo. L'ufficio di presidenza presenta il progetto all'assemblea plenaria per adozione.
2. L'assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.
3. Il presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall'ufficio di presidenza. Il presidente esercita queste funzioni in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

Cooperazione con le altre istituzioni

Articolo 65

Accordi di cooperazione

Nell'ambito delle competenze del Comitato, l'ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi con altre istituzioni od organismi.

Articolo 66

Trasmissione e pubblicazione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

1. I pareri e i rapporti del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata a norma dell'articolo 26 o alla rinuncia ad elaborare un parere o un rapporto prevista dall'articolo 57, sono indirizzati al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo. Come avviene anche per le risoluzioni, sono trasmessi dal presidente.
2. I pareri, i rapporti e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPITOLO 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Accesso del pubblico ai documenti

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, a norma del trattato CE, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e conformemente alle modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.
2. Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l'ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l'elenco dei documenti direttamente accessibili.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

CAPITOLO 3

Articolo 69

Questioni relative al regolamento interno

Articolo 68

Revisione del regolamento interno

1. L'assemblea plenaria decide a maggioranza dei suoi componenti in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme.
2. Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi componenti, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Istruzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza può stabilire mediante istruzioni le modalità di applicazione del regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

Articolo 70

Entrata in vigore del regolamento interno

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
